



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Attuazione Politiche Sociali Comunitarie, Nazionali e Regionali

Prot. n. 7308

Cagliari, 16.06.2010

FAQ - 01

D. Vorrei sapere se siamo ammissibili al programma perchè la nostra situazione è un po' particolare : siamo francesi e residenti in Sardegna da novembre 2009. Abbiamo trovato un nido privato per nostro figlio da dicembre. Mio marito lavora, fa delle ricerche, riceve soldi da una borsa di ricerca francese per 2 anni. Io, invece, voglio trovare un lavoro e sono iscritta come disoccupata. Adesso ho appena partorito del nostro secondo figlio ma voglio cercare un lavoro quando sarà possibile. Noi non abbiamo la "certificazione del reddito familiare annuo" che è richiesta perchè non lo paghiamo qua in Italia. Abbiamo solamente un'attestazione della borsa francese di mio marito per quanto guadagna. (DESTINATARIO)

R. E' importante che i redditi che suo marito riceve siano redditi da lavoro e non derivanti da borsa di studio. Se suo marito ha un regolare contratto di lavoro dovrà allegare, oltre la busta paga, anche la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare, certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e dovrà essere tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Si può rivolgere ad esempio alle Rappresentanze diplomatiche o Consolari estere in Italia.

D. In riferimento all'Avviso Ore Preziose periodo di riferimento marzo-luglio 2009 (riapertura termini) la nostra istanza, non è stata ammessa a causa del periodo di riferimento non valido (da settembre 2009 a gennaio 2010). Dall'analisi della documentazione da noi presentata a settembre 2009, ci siamo resi conto di aver erroneamente inserito i dati. E' necessario presentare una nuova domanda di contributo per il periodo 2009-2010 o verrà ammessa d'ufficio quella erroneamente presentata a settembre 2009 (DESTINATARIO).

R. E' assolutamente necessario presentare una nuova domanda presso il Comune di residenza con la nuova modulistica allegata al nuovo avviso Ore Preziose per l'anno educativo 2009-2010.

D. Considerato che l'annuncio e' stato pubblicato sul sito della Regione il 27 Aprile e considerati tempi di lettura, comprensione e espletamento delle pratiche burocratiche necessarie, trovo eccessivamente stringente il limite del 30 Aprile per la prima tranche. (DESTINATARIO)

R. Il limite del 30 Aprile è stato modificato con circolare n. del. Si fa comunque presente che tale scadenza riguarda la possibilità da parte dei comuni di scegliere se presentare le domande alla RAS; non riguarda i destinatari che invece possono presentare domanda al Comune per tutto il periodo di riferimento fino al 31/07/2010.

D.. Chi versa una retta inferiore a € 200,00 ha comunque diritto alla quota prestabilita? (DESTINATARIO)

R. Sì. La somma è forfetariamente stabilita in € 200,00 a prescindere da quanto effettivamente pagato

D.. Se il genitore lavoratore, in funzione del basso reddito ha diritto ad un'esenzione parziale o totale della retta di frequenza del nido comunale, ha diritto comunque al contributo? Se sì, in che misura? (COMUNE)

R. Se l'esenzione, parziale o totale, proviene da un cofinanziamento del beneficiario (cioè del Comune), il destinatario ha diritto al contributo. Essendo un contributo forfetario esso va sempre liquidato nella sua interezza.

D. Come ci dobbiamo comportare con chi gode di esonero parziale o totale dal pagamento della retta? (COMUNE)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

<p>R. Il Reg. 1083/2006, art. 54, comma 3a-3b e comma 5 vietano il sostegno finanziario a operazioni che hanno già ricevuto contributi nell'ambito dei fondi strutturali o di altro strumento finanziario comunitario. Il DPR 196, Art. 2, comma 4 recita invece "Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario". E' buona norma far dichiarare al destinatario l'esistenza o meno di altri finanziamenti coi relativi dettagli della fonte. Si segnala all'occorrenza la circolare n. 6219 del 25/05/2010 pubblicata sul sito RAS.</p>
<p><i>D. Vorrei sapere se anche quest'anno fornirete il programma per il caricamento dei dati e conseguente calcolo del punteggio. (COMUNE)</i></p> <p>R. Per quest'anno non è stato previsto alcun supporto informatico, per cui potete organizzarvi liberamente.</p>
<p><i>D. La richiesta del CUP viene fatta dall'Amministrazione comunale o dalla RAS? E in quest'ultimo caso come presentare la richiesta?. (COMUNE)</i></p> <p>R. Il codice CUP può essere richiesto autonomamente dal Comune oppure esso può delegare la RAS a farlo per suo conto. Per delegare la RAS occorre inviare una nota di delega del Comune indirizzata al nostro ufficio citando gli estremi della L.3/2003 e dell'avviso Ore Preziose 2009/2010. Sarebbe opportuno inviare tale nota unitamente alla richiesta di contributo (allegato 2). Se invece il comune vuole procedere autonomamente alla richiesta del CUP, è sufficiente collegarsi al sito del CIPE (http://www.cipecomitato.it/cup/cup.asp), e seguire le istruzioni con il supporto dell'help desk del CIPE stesso.</p>
<p><i>D. Il codice CUP è stato già trasmesso per l'Avviso Ore Preziose periodo marzo-luglio 2009 è necessario chiederne un'altro? (COMUNE)</i></p> <p>R. Sì è necessario chiederne un altro perchè si tratta di una nuova operazione. Può chiederlo direttamente il Comune o delegare la RAS a chiederlo, con nota scritta da inviare unitamente alla richiesta di contributo.</p>
<p><i>D. Nel primo rigo sulla verifica amministrativa quando chiedete se il funzionario incaricato del controllo delle istanze è stato designato formalmente a chi vi riferite? In un piccolo comune come il nostro nella mia area io in qualità di responsabile sono stata incaricata con decreto Sindacale, devo intendere me oppure dovrei fare un incarico formale al mio collaboratore che raccoglie le domande, ma non ha potere di firma con valenza esterna? (COMUNE)</i></p> <p>R. Il suo incarico va benissimo. Ci si riferisce in genere agli atti con cui un funzionario viene nominato responsabile del procedimento.</p>
<p><i>D.. I punteggi di pendolarità e lavoro notturno si duplicano se entrambi i genitori hanno i requisiti? (COMUNE)</i></p> <p>R. Sì.</p>
<p><i>D L'iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all'Estero) è assimilabile al requisito della residenza in Sardegna prevista dall'avviso?</i></p> <p>R: Circa la possibilità che gli iscritti all'AIRE possano usufruire del contributo si conferma che l'iscrizione all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero non equivale all'iscrizione all'APR. Anzi, si rimarca che per la fruizione di agevolazioni previste per i residenti in Italia (servizi sanitari, assegnazione di alloggi popolari...) è sempre richiesto il trasferimento della residenza in Italia (in Sardegna nel nostro caso). Il semplice domicilio non è sufficiente a far accedere ai contributi previsti dall'avviso Ore Preziose.</p>
<p><i>D Può accedere al contributo una madre minorenni che frequenta regolarmente la scuola?</i></p> <p>R: No. L'avviso Ore Preziose è destinato esclusivamente ai genitori che svolgono un'attività lavorativa.</p>
<p><i>D: La Check list di cui all'allegato 3 si compila per ciascuna domanda di contributo (COMUNE)?</i></p> <p>La check list è unica e riepilogativa di tutto il progetto comunale. Ciò comunque non vieta al Comune di utilizzare la suddetta check list per ciascuna domanda o anche di predisporre una specifica aggiuntiva. Tutti gli strumenti di controllo e verifiche sono ben accetti.</p>
<p><i>D: Se entrambi i genitori sono lavoratori, va documentata la posizione lavorativa di entrambi o solo quella del richiedente?</i></p> <p>R: Considerando che la condizione lavorativa di entrambi i genitori consente l'attribuzione di</p>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

punteggio aggiuntivo, occorre allegare la documentazione comprovante tale situazione per entrambi i genitori.

D: Art.7 "Entità del contributo e graduatoria delle domande dei destinatari" Nel III comma dell'articolo si fa riferimento ad un contributo forfetario, dipendente esclusivamente da un ISEE minore o uguale a € 35.000,00 e dall'effettiva frequenza di almeno 15 giorni al mese, da erogare ai beneficiari ".....senza necessità di documentarne la spesa.....". E' corretta l'interpretazione di questo ufficio che: a prescindere da quanto speso mensilmente (più o meno di € 200,00) per la retta di frequenza presso le strutture/servizi per l'infanzia si erogherà sempre e comunque la somma mensile di € 200,00?

R: Sì, è corretta.

D: Art.8 "Modalità e termini di presentazione delle domande da parte dei destinatari" Tra gli allegati alla domanda viene richiesta al punto c) (obbligatorio per tutti) "...la documentazione comprovante l'effettiva e regolare frequenza del bambino durante il periodo di riferimento indicato, rilasciata dalla struttura frequentata" e si indica il fac-simile allegato (n.4), mentre nella domanda, pag.5, tale allegato non viene richiesto; si riporta infatti una semplice dichiarazione di impegno a presentare la documentazione, successivamente all'ammissione per poter ricevere il contributo. Tale discordanza, che ha già sollevato numerose chiamate da parte delle famiglie interessate, richiederebbe una precisazione ufficiale e tempestiva della Regione. Se si conferma la non necessità di presentare l'allegato 4 alla domanda si giustifica la dicitura, oggetto di perplessità, riportata su tale allegato con riferimento alla dichiarazione per una frequenza in periodi successivi alla presentazione della domanda.

R: Tra i due punti citati la discordanza è solo apparente; Infatti affinché il Comune possa procedere alla richiesta di contributo alla RAS occorre che lo stesso abbia verificato i certificati di frequenza relativi al periodo per il quale si richiede il pagamento. Pertanto, se alla data di presentazione della domanda il genitore è già in possesso di alcuni certificati di frequenza (al 31 maggio potrà avere solo quelli da settembre 2009 a maggio 2010; non potendo produrre quelli relativi a periodi futuri) li allegnerà alla domanda e, contestualmente, si impegnerà a presentare gli altri non appena saranno in suo possesso. Se invece al momento della presentazione della domanda non possiede alcun certificato, il genitore si impegnerà ad allegarli successivamente e il Comune procederà alla richiesta del contributo per quell'utente solo dopo aver ricevuto tale documentazione e comunque entro il 30/09/2010.

D: Se il Comune riceve istanze di contributo da parte dei genitori entro il 31/05/2010, diventa obbligatorio per il Comune presentare la domanda di contributo entro il 30/06/2010?

R: No, non è obbligatorio. La scadenza per la presentazione delle domande dei genitori destinatari è fissata al 31/07/2010 (art 8 dell'avviso - Modalità e termini di presentazione delle domande da parte dei destinatari). La scadenza del 31/05/2010 è invece analizzata nell'art 10 - Modalità e termini di presentazione delle istanze delle Amministrazioni comunali alla Regione.

Appare opportuno evidenziare quanto segue:

Il Comune **può scegliere** di presentare la domanda in due modi:

1) **in un'unica tranche** : terminata l'istruttoria, i Comuni trasmettono alla RAS **entro il 30/09/2010** tutte le domande di contributo (allegato 2) che hanno ricevuto dai destinatari nel periodo compreso tra il **26/04/2010 e il 31/07/2010**

2) **in due tranche**: i Comuni trasmettono alla RAS **entro il 30/06/2010** tutte le domande di contributo (allegato 2) che hanno ricevuto dai destinatari nel periodo compreso tra il **26/04/2010 e il 31/05/2010**. Si tratta essenzialmente di due casi:

- 2.1 domande di destinatari che riguardano il periodo compreso tra il 01/09/2009 e il 31/05/2010, corredate dai certificati di frequenza;
- 2.2 domande di destinatari che riguardano il periodo compreso tra il 01/09/2009 e il 31/07/2010, corredate dai certificati di frequenza fino al 31/05/2010. In questo caso la richiesta è una sorta di anticipo sul totale spettante e il Comune dovrà presentare un'altra domanda entro il 30/09/2010 per saldare i restanti due mesi di frequenza (a presentazione dei certificati di frequenza mancanti), oltre alle eventuali richieste pervenute successivamente al 31/05/2010.

E' evidente che l'utilizzo della seconda opzione, che specialmente al punto 2.2 comporta uno



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

<p>sforzo amministrativo maggiore, risulta preferibile per i piccoli comuni che hanno poche domande da istruire. Si tratta in ogni caso di una scelta esclusiva del Comune che può organizzare il lavoro in base alle proprie priorità amministrative.</p>
<p><i>D: Genitore attualmente disoccupato ma lavoratore sino a marzo 2010, chiede di poter presentare la domanda sostenendo che all'inizio dell'anno educativo di riferimento (settembre 2009) la sua condizione era di genitore lavoratore. E' possibile accoglierla?</i></p> <p>R: Come chiaramente indicato dall'art. 4 dell'avviso, il requisito deve essere posseduto alla data della presentazione della domanda: "...destinatari del contributo sono le lavoratrici e i lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni alla data della presentazione della domanda..."</p>
<p><i>D: Possono presentare domanda il genitore in mobilità o in cassa integrazione?</i></p> <p>R: La Cassa Integrazione Guadagni è un istituto previsto dalla legge italiana, consistente in una prestazione economica in favore dei lavoratori sospesi dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorano a orario ridotto. La CIG non presuppone il licenziamento e pertanto il destinatario risulta lavoratore e quindi ammissibile al contributo. Al contrario invece l'indennità di mobilità è una prestazione di disoccupazione che viene riconosciuta ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, a seguito di licenziamento, e che risultino iscritti nelle liste di mobilità. Pertanto in questo caso il destinatario non è ammissibile al contributo.</p>
<p><i>D: Tra gli allegati previsti dal modulo di domanda viene richiesta: "adeguata certificazione (anche autocertificazione) comprovante la situazione lavorativa particolare di cui ai punti b.1.1.-b.1.5 dell'art.6 dell'avviso": nell'art.6 si rileva la situazione di cui al punto b.1.1. mentre non è presente la situazione b.1.5. A cosa si deve attribuire?</i></p> <p>R: E' un refuso già segnalato e in via di correzione ufficiale. Il punto b.1.5 non esiste e il periodo è da leggersi " adeguata certificazione (anche autocertificazione) comprovante la situazione lavorativa particolare di cui ai punti da b.1.1 -a b.1.4 dell'art. 6 del presente avviso".</p>
<p><i>D: I giorni di frequenza (almeno 15) mensili devono essere continuativi o "spalmati" nell'intero mese?</i></p> <p>R: Non è necessario che i giorni siano consecutivi. Con nota n. 7083 del 11/06/2010 il limite di frequenza è stato abbassato a 10 giorni</p>
<p><i>D: Il contributo può essere assegnato a partire dalla data del provvedimento autorizzativo (provvisorio o definitivo) o, in caso di nuove strutture, a partire dalla data di presentazione della domanda autorizzativa?</i></p> <p>R: Per le strutture già in possesso di autorizzazione definitiva o provvisoria il contributo viene concesso dalla data del provvedimento di autorizzazione provvisoria o definitiva al funzionamento, per le nuove strutture a partire dalla data del loro funzionamento, infatti trattandosi di nuove strutture si presume che prima del rilascio dell'autorizzazione, le stesse non fossero ancora operanti.</p>
<p><i>D: Sono escluse le strutture ammesse nella scorsa edizione solo in virtù della domanda ex art. 36 del regolamento di attuazione (DPR 22 luglio 2008, n. 4) e a tutt'oggi non in possesso di autorizzazione?</i></p> <p>R: Sono ammesse solo le strutture per le quali, il comune territorialmente competente, previa verifica del piano di adeguamento presentato dal soggetto richiedente, ha rilasciato regolare autorizzazione provvisoria al funzionamento. A tal proposito si ricorda che il termine per la richiesta di autorizzazione provvisoria al funzionamento scadeva il 29 luglio 2009.</p>
<p><i>D: Possono presentare domanda i genitori di bambini che frequentano il baby parking?</i></p> <p>R: La struttura denominata "Baby Parking" è stata sostituita nel Regolamento "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali" approvato con DPR 22 luglio 2008, n. 4 dalla denominazione più appropriata "Spazio bambini" che, a differenza dei nidi d'infanzia, non prevede alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini, né il servizio mensa. Per poter usufruire dei contributi di cui all'avviso "Ore Preziose" il baby parking in questione, deve essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata dal comune dove ha sede la struttura come nido d'infanzia, micronido o sezione primavera/sperimentale, così come previsto dall'art. 9 dell'avviso.</p>

Il Direttore del Servizio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Caterina Corte